

## REGIONE ABRUZZO

### GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO

Parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2011 modificato dal D.Lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla costituzione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) con i vincoli di bilancio e certificazione della relazione illustrativa e tecnica finanziaria – Personale Area Comparto – Anno 2020

Il Collegio dei Revisori,

Premesso:

- Che In data 26/08/2020 ha ricevuto la determinazione dirigenziale n. DPB011/391 del 06/07/2020 ad oggetto: *"Costituzione risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno 2020 – ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21/05/2018"* corredata dalla Relazione illustrativa al contatto integrativo economico per il personale del comparto 2020 e dalla relazione tecnico-finanziaria con la firma del Direttore Regionale (mancano le firme e del Dirigente del servizio e del Responsabile dell'Ufficio) e dalla ripartizione approvata a maggioranza dei presenti in data 29 luglio 2020 in sede di contrattazione decentrata avvenuta in modalità "call conference";
- Che in data 02/10/2020, ad integrazione, ha ricevuto l'attestazione della compatibilità finanziaria da parte del responsabile con indicazione dei relativi capitoli di spesa
- Che con determinazione DPB011/391 del 06/07/2020 si è proceduto a costituire il Fondo per le risorse decentrate anno 2020, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 e dall'art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75/2017;
- Che il D.lgs. n. 75/2017 art. 23 c.2, in vigore dal 22/6/2017, dispone che *".....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- Che con Determinazioni n.140 del 02/03/2016 e n.495 del 29/06/2016, successivamente rettifiche con la determinazione n.715 del 29/12/2016, è stato quantificato l'importo del Fondo anno 2016;
- Che l'art. 33 del D.L. 34/2019 prevede: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 "* e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (DPCM 17 marzo 2020);
- Che nel DPCM 17/03/2020 è stato specificato: *"..... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;*

- Che l'art. 40 – Bis del D. Lgs. n. 165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....."*
- Che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexsies del D.Lgs. 165/2001 *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1"*;
- Che il parere dei revisori dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (sostanzialmente la copertura finanziaria) rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che l'art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 che disciplina le risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente suddivide tali risorse in due tipologie così costituite:
  - 1 *"Unico importo consolidato"* in cui confluiscono le risorse stabili indicate nell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004;
  - 2 *"risorse variabili"*.

Ciò premesso il Collegio, verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte sostanzialmente in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;

#### **esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto - anno 2020.

Il collegio in merito alla costituzione delle Fondo per le risorse decentrate osserva quanto segue:

- considerato che l'art. 67 comma 4 del CCNL 2018 stabilisce: *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* e che tali risorse non si possono considerare un *"valore storico"*, raccomanda nuovamente, (come già raccomandato nel parere anno 2019) di valutare anno per anno i requisiti per la sua applicazione, non avendo le stesse carattere obbligatorio ed essendo la sua previsione rimessa alla contrattazione integrativa anche nell'ammontare in quanto l'importo da quantificare è **sino al 1,2%** del monte salari e, di conseguenza, non necessariamente il valore massimo;

- preso atto che:

- a seguito di attenta verifica, richiesta dal Collegio, è stata riscontrata l'inapplicabilità dell'art. 8 c. 6 *"parte variabile"* del CCNL 11/04/2008, considerato che il suddetto comma ne prevede l'applicazione *"a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008"*;
- l'importo del fondo 2016, da considerare come valore del tetto massimo delle risorse decentrate destinate al trattamento economico accessorio, conseguentemente, è stato ridotto di un ammontare di euro 322.079,53 corrispondente all'ammontare delle risorse stanziare in applicazione dell'art. 8 c. 6 del C.C.N.L.;
- che per l'anno 2019 e per gli altri anni di applicazione della normativa l'ammontare complessivo del Fondo non è stato opportunamente rettificato in diminuzione;

**ritiene opportuno** richiamare quanto stabilito dall'art. 40 comma quinquies del D. Lgs. 165/2001 *"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli....."*

e conseguentemente **invitare l'Ente a darne piena attuazione**, procedendo agli approfondimenti richiesti ed alle decisioni che ne possano derivare.

Relativamente alla deliberazione di Giunta invita a rettificare l'anno di riferimento del Fondo erroneamente indicato, nelle considerazioni, 2018 anziché 2020.

Infine invita l'ente a pubblicare sul sito i dati delle assenze del personale relativi agli anni 2017 e 2018

Pescara, 08.10.2020

Il Collegio dei Revisori dei conti

Revisore	Presidente	Revisore
		

